

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (D.L. 9 novembre 2020, n. 149, art.13)

Con la Zona Rossa viene sospesa l'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado (seconda e terza media).

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.



Per tutti. Tutti i giorni.

FP
CGIL
FIRENZE